



COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO e DATA

72 19/12/2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE
E REGOLAMENTO

Il giorno 19/12/2018, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

1. BATTISTINI ERMES	Presidente	PRESENTE
2. SIMONETTI MARIKA	Consigliere	PRESENTE
3. GRAZIANO MAURO	Consigliere	PRESENTE
4. GALBUCCI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
5. PAZZAGLIA VALENTINA	Consigliere	PRESENTE
6. MAESTRI VALENTINA	Consigliere	PRESENTE
7. MOSCONI SARA	Consigliere	PRESENTE
8. VENTRUCCI STEFANO	Consigliere	PRESENTE
9. BOTTAN GIULIA	Consigliere	PRESENTE
10. RIVELLINI PALMA	Consigliere	PRESENTE
11. CASACCIO MARCO	Consigliere	ASSENTE
12. GIANNINI ELISA	Consigliere	PRESENTE
13. MONGIUSTI VALENTINA	Consigliere	PRESENTE

TOTALE: Presenti n. 12 Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Sig. BATTISTINI ERMES con la partecipazione dell'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE GIANNETTI AMALIA

Designati scrutatori delle votazioni i Signori:
PAZZAGLIA VALENTINA, VENTRUCCI STEFANO, MONGIUSTI VALENTINA

Partecipa alla seduta l'Assessore non consigliere:
MARONI ATTILIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione "*Addizionale comunale IRPEF – Approvazione aliquote e regolamento*";

Sentita la relazione del proponente Vice Sindaco Graziano Mauro;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento, che non costituisce parte integrante della delibera e che viene acclusa all'originale e pubblicata unitamente alla stessa, in apposito link sul sito istituzionale del Comune prima dell'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale;

Visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

- presenti n. 12
- votanti n. 12
- favorevoli n. 9
- astenuti n. 0
- contrari n. 3 (Giannini – Rivellini – Mongiusti)

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta deliberazione "*Addizionale comunale IRPEF – Approvazione aliquote e regolamento*";

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.34, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Proposta 227/2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO

Sindaco: BATTISTINI ERMES	Ufficio proponente: SETTORE RAGIONERIA/TRIBUTI
Assessore: GRAZIANO MAURO	

Vsiti i riferimenti normativi relativi all'Imposta denominata "Addizionale Comunale IRPEF" di seguito riportati:

- D.Lgs 360/98 art. 1, comma 1 che ha istituito, a decorrere dal 01/01/1999 l'addizionale comunale all'IRPEF. La titolarità sul tributo è attribuita ai comuni che, in base al comma 3 dello stesso articolo, possono deliberare annualmente la variazione di applicazione al reddito imponibile entro i limiti stabiliti dallo stesso comma;

- L. 296/2006, art. 1, commi da 142 a 144 (legge finanziaria 2007) che ha modificato la formulazione iniziale del comma 3, stabilendo che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Inoltre ha introdotto il comma 3-bis, che prevede esplicitamente la possibilità di "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

- D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011

- I comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
- La soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso dei requisiti reddituali;
- tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

D.L. 201/2011 convertito con modificazione della L.214/2011 che all'art. 13, comma 16 stabilisce quanto segue:

- fissa al 20 dicembre il termine di deliberazione per i comuni per l'anno successivo;
- chiarisce che la differenziazione delle aliquote può essere fatta solo utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Visto l'art. 77-bis comma 30 del D.Lgs 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 come integrato dall'art. 5 del D.Lgs 23/2011;

Visto che:

- ai sensi del combinato disposto degli art. 42, 48 e 172 del D.Lgs 267/2000 compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;

- ai sensi del combinato disposto degli art. 42, 48 e 172 del D.Lgs 267/2000 compete al Consiglio Comunale, con l'approvazione del bilancio di previsione, approvare tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazione della Giunta;

Vista la Delibera di Giunta n. 125 del 15/11/2018 con cui si approvano, ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione, le aliquote determinate secondo lo schema seguente:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale Comunale IRPEF
Da 0 a 10.000,00	No tax area
da 10.000,01 a 15.000,00	0,40%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,60%
da 28.000,01 a 55.000,00	0,70%
da 55.000,01 a 75.000,00	0,75%
oltre 75.000,00	0,80%

Visto il "Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" (allegato A) al presente atto deliberativo;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione;

PROPONE

1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 – di approvare le aliquote relative all'imposta denominata "Addizionale Comunale IRPEF", facendo propria la Delibera della Giunta n. 125 del 15/11/2018, secondo lo schema seguente:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale Comunale IRPEF
Da 0 a 10.000,00	No tax area
da 10.000,01 a 15.000,00	0,40%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,60%
da 28.000,01 a 55.000,00	0,70%
da 55.000,01 a 75.000,00	0,75%
oltre 75.000,00	0,80%

3 – di approvare il "Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF" allegato al presente atto deliberativo;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267.

Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Dott. Fabio Righini)

Parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Fabio Righini)

Delibera C.C. n. 72/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
BATTISTINI ERMES

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIANNETTI AMALIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio (n. 836), ove resterà per gg.15.

Longiano, 20/12/2018

IL RESPONSABILE
SERVIZI AFFARI GENERALI
Martinetti Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 31/12/2018 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.

Longiano, 20/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIANNETTI AMALIA

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 20/12/2018 al 04/01/2019.

Longiano,

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE
SERVIZI AFFARI GENERALI
Martinetti Roberta

Verbale n° 20/2018

L'organo di revisione,

avendo ricevuto la proposta di delibera consigliare n°227/2018 avente per oggetto:

"ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ISTITUZIONE - ALIQUOTE E REGOLAMENTO "

visti:

l'articolo n°1 del D.Lgs. n. 360 del 1998,

l'articolo n°52, D.Lgs. n. 446/1997

l'articolo n°50, Legge n. 449/1997

l'articolo n°239 Tuel

espone le seguenti considerazioni:

-è assodato che la legge di bilancio per il 2019, in via di approvazione, non riproporrà per gli enti locali il divieto di procedere alla autonoma regolamentazione delle proprie entrate tributarie,

-la delibera in esame intende istituire per gli anni 2019 e seguenti la addizionale comunale irpef con i seguenti scaglioni reddituali e le corrispondenti aliquote marginali,

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale Comunale IRPEF
Da 0 a 10.000,00	No tax area
da 10.000,01 a 15.000,00	0,40%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,60%
da 28.000,01 a 55.000,00	0,70%
da 55.000,01 a 75.000,00	0,75%
oltre 75.000,00	0,80%

-osserva inoltre, come correttamente esposto nel testo della bozza di delibera, che la c.d. "no tax area" prospettata non va intesa quale "franchigia assoluta" ma va intesa solo in termini di "esenzione"; ciò in quanto l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo (comprensivo del primo scaglione) nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

Lo scrivente revisore, visto il testo della proposta di delibera e la allegata bozza di regolamento, disciplinante la applicazione della imposta in esame, formula senza rilievo alcuno parere favorevole.

Il Revisore Unico
Dott.Giovanni Gelmetti
firma digitale

COMUNE di LONGIANO
(Provincia di Forlì-Cesena)

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF)
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006, nonché con riferimento al D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 che stabilisce quanto segue:

- I comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
- La soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso dei requisiti reddituali;
- tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;

3. La deliberazione della aliquota, come previsto dal D.L. 201/2011 convertito con modificazione della L. 214/2011 deve essere resa entro il 20 dicembre per l'anno successivo; è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Longiano, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Articolo 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Longiano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5 – CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 6 – ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;

Articolo 7 – VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 8 – SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Articolo 9 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 10 – EFFICACIA

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2019.